

**Determinazione Dirigenziale n° 225/2022****SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 205/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE E AGGIUDICAZIONE DEL SECONDO CONTRATTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DELLA DURATA DI DUE ANNI, DI MASCHERINE CHIRURGICHE E MASCHERINE FFP2 SENZA FILTRO AI FINI DEL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO, ALLA SOCIETA' MABE S.R.L. DI LUISAGO (CO) – CIG Z772EC3DFA
IL DIRIGENTE**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l'affidamento al medesimo dell'Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con l'obiettivo operativo OBO.07 "Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisto di beni e servizi" SER.07.007 "Approvvigionamento di beni e servizi – Affidamenti diretti di forniture di beni e di servizi (anche SINTEL/MEPA)" del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023;
- il rispetto delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora innanzi "Codice");

Richiamati l'art. 192 del TUEL e l'art. 32, comma 2, del Codice, relativi alla determinazione a contrarre, con la quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto-Legge n. 221 del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 24 dicembre 2021;

Premesso che:

- l'Ufficio Razionalizzazione Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio provvede all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente;
- la fornitura di mascherine FFP2 e di mascherine chirurgiche rientra nel fabbisogno di beni indispensabili per la protezione individuale e il rispetto dei protocolli anti-contagio;
- con determinazione dirigenziale n. 1540/2020 del 03/11/2020 si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo quadro avente una dimensione temporale di 2 anni dalla data di sottoscrizione con il fornitore MABE SRL per la fornitura di n. 25.105 mascherine FFP2 senza filtro di protezione al costo unitario di € 0,4309 esente IVA e di 500.000 mascherine chirurgiche al costo unitario di € 0,0549 per un totale di € 38.268,00 esente IVA ed alla contestuale aggiudicazione del primo contratto specifico per la fornitura di n. 250.000 mascherine chirurgiche e di n. 15.000 mascherine FFP2 per un totale pari ad € 20.188,50 esente IVA;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto servizi analoghi a quelli del presente provvedimento di affidamento;

Visti:

- l'art. 1, comma 2, lett. a), letto in combinato disposto con il comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 108/2021 in merito alle procedure di affidamento diretto per importi inferiori a 139.000 euro (IVA esclusa) ed alla possibilità di realizzarli tramite determinazione a contrarre che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo del Codice, “*contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il*

Documento firmato digitalmente

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- l’art. 36, comma 9-bis del Codice, in ragione del quale, *“fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sottosoglia sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;*
- le Linee Guida n. 4 emanata da ANAC recante *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;
- la circolare protocollo n. 227211/2021 del 27 dicembre 2021, a firma del Segretario Generale, con oggetto *“Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione) - aggiornamento”;*

Considerato che:

- la ditta aggiudicataria ha adeguato la proposta iniziale agli attuali prezzi di mercato (offerta assunta al Prot. Gen n. 8460) come di seguito indicato:
 - Mascherine FFP2 senza filtro: € 0,25 oltre IVA al 5%
 - Mascherine chirurgiche: € 0,05 oltre IVA al 5%
- l’evoluzione della situazione pandemica ha reso necessario l’utilizzo prevalente di mascherine FFP2 in modo da aumentare il livello di protezione individuale al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e, pertanto, si rende necessario aumentare il quantitativo previsto nell’Accordo Quadro di mascherine FFP2 in luogo delle mascherine chirurgiche;

Valutata l’offerta congrua e conveniente per questo Ente e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di ulteriori 45.000 mascherine FFP2 senza filtro per un totale di € 11.250 oltre IVA al 5% e di 100.000 mascherine chirurgiche per un totale di € 5.000,00 oltre IVA al 5% all’operatore economico sopraccitato tramite un secondo contratto specifico;

Dato atto che:

- il fine di pubblico interesse concreto che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la tutela della salute dei dipendenti mediante una misura di contenimento che contrasti la diffusione del coronavirus;
- l’oggetto del contratto è la fornitura compresa di trasporto di:
 - n. 45.000 mascherine FFP2 senza filtro, DPI di III categoria monouso, conformi alla norma EN149:2001 + A1:2009, con doppi elastici auricolari e stringinaso, filtrazione meccanica ed elettrostatica, multistrato a cinque strati; - n. 100.000 mascherine chirurgiche (conformi alla norma EN 14683)
- la consegna dovrà essere eseguita secondo il piano di consegne stabilito nella lettera contratto entro giugno 2022;
- la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza consistente nell’invio dell’ordinativo della fornitura da parte di questa Provincia;
- l’operatore economico selezionato è la ditta MABE SRL con sede legale in Via Industria, 18, 22070 Luisago (CO) – P. IVA e C.F. 02969620133;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, in considerazione della tipologia di prestazioni previste dall'appalto, trattandosi di mera fornitura di beni, non risulta necessario provvedere alla predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" (DUVRI) e conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale;
- il presente appalto non è soggetto al versamento del contributo per i contratti di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1197 del 18/12/2019, in quanto il relativo importo è inferiore a Euro 40.000,00;
- ai fini della presente procedura, è nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il geom. Giuliano Tarletti, Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Brescia, Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – SMART CIG Z772EC3DFA;
- dalle verifiche effettuate, in capo all'operatore economico affidatario non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di procedere, al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le motivazioni sopra esposte, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, all'aggiudicazione del secondo contratto specifico per la fornitura di n. 45.000 mascherine FFP2 senza filtro conformi alla norma EN149:2001 + A1:2009 e di n. 100.000 mascherine chirurgiche all'operatore economico MABE SRL con sede legale in Via Industria, 18, 22070 Luisago (CO), per l'importo complessivo di € 16.250,00 oltre IVA al 5%;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 17.062,50 IVA inclusa esigibile nell'anno in corso al capitolo 1000297 del bilancio pluriennale 2022-2024, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, associando l'impegno all'obiettivo PEG SER.07.007, Centro di costo EDF01000, Fattore produttivo C0201005;
3. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice è il geom. Giuliano Tarletti, Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Brescia, Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio;
4. di dare atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara SMART CIG Z772EC3DFA;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 22-02-2022

II DIRIGENTE
FABIO DE MARCO